Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo Commercialista

Rag. Pini FabianaConsulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza Servizi legali e contrattuali

Oggetto: NUOVE ISTRUZIONI DELL'INL SUI SISTEMI DI CONTROLLO

Con la circolare n. 5/2018, l'INL ha fornito nuove indicazioni operative sulle problematiche inerenti all'installazione e all'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 4, St. Lav., ad opera dei D.Lgs. 151/2015 e 185/2016.

Istruttoria delle istanze presentate

L'istruttoria deve essere demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico. L'oggetto della valutazione, infatti, riguarda l'effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale è richiesta l'autorizzazione. Eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni, quindi, devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico. L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, ma nulla impedisce, in presenza di ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Secondo l'INL, inoltre, non è fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare, purché le riprese siano coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo.

Essendo il provvedimento autorizzativo rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate nella richiesta, gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Tutela del patrimonio aziendale

Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori c'è un nuovo elemento che deve essere attentamente valutato, in quanto l'ampiezza della nozione di "patrimonio aziendale" rischia di non trovare un'adeguata delimitazione e, conseguentemente, di non fungere da "idoneo filtro" all'ammissibilità delle richieste di autorizzazione. La problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti di antifurto che, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e, pertanto, possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299/2017. Diversa, invece, è l'ipotesi in cui la richiesta riguardi dispositivi operanti in presenza del personale

aziendale, per la quale devono essere resi assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, tenendo presenti anche l'intrinseco valore e l'agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.

Telecamere

Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini "in tempo reale" sia registrate, tuttavia l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che *in loco*, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "*log* di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non sarà più richiesto l'utilizzo del sistema della "doppia chiave fisica o logica".

Sono da escludere dall'applicazione della norma le zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Dati biometrici

Il riconoscimento biometrico installato sulle macchine per avviare il funzionamento, con lo scopo di impedirne l'utilizzo a soggetti non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile a "rendere la prestazione lavorativa" e, pertanto, non necessita dell'accordo con le rappresentanze sindacali né del procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.